

Codice A1814B

D.D. 24 settembre 2020, n. 2480

Autorizzazione idraulica ad eseguire opere di miglioramento della qualità delle condizioni morfologiche del corpo idrico del torrente Tiglione dalla sorgente in territorio del Comune di Isola d'Asti in provincia di Asti, alla confluenza nel fiume Tanaro in territorio del Comune di Masio in provincia di Alessandria. (NS. rif. ATTG196). Richiedente: Provincia di Asti (Ente capofila).



ATTO DD 2480/A1814B/2020

DEL 24/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica ad eseguire opere di miglioramento della qualità delle condizioni morfologiche del corpo idrico del torrente Tiglione dalla sorgente in territorio del Comune di Isola d'Asti in provincia di Asti, alla confluenza nel fiume Tanaro in territorio del Comune di Masio in provincia di Alessandria. (NS. rif. ATTG196). Richiedente: Provincia di Asti (Ente capofila).

PREMESSO che :

- con D.G.R. 48-8033 del 07/12/2018 sono stati individuati per l'anno 2019, i criteri e le modalità di selezione dei progetti per il miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi in coerenza con Piano di tutela delle Acque (D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007) e il Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (D.P.C.M. 27/10/2016) specificando che gli enti locali possono realizzare proposte progettuali conformi al contenuto dei piani e programmi, anche localizzati nelle aree periferiali, sia demaniali che di proprietà o private, se disponibili le opportune forme di assenso;

- con D.D. n. 518/A1604A del 20/12/2018 è stato approvato lo schema di bando pubblico e di domanda di contributo per la selezione ed il finanziamento dei progetti di cui alla D.G.R. n. 48-8033 del 07/12/2018;

- con D.D. n. 510/A1604A del 25/10/2019, è stata approvata la graduatoria e i relativi impegni di spesa dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi di cui alla D.G.R. 48-8033 del 07/12/2018 ed è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla Provincia di Asti (capo fila) relativo a “ Opere di miglioramento della qualità del torrente Tiglione dalla sorgente alla confluenza nel fiume Tanaro “.

Con nota prot. n. 12378 del 13/07/2020 acquisita al protocollo regionale n. 34422/A1814B in pari

data, il Dott. Angelo Marengo, in qualità di Dirigente dell'Area Finanziaria, Ambiente e Supporto ai Comuni della Provincia di Asti, ha presentato istanza per il rilascio del parere di competenza sul progetto esecutivo relativo alle “ Opere di miglioramento della qualità delle condizioni morfologiche del corpo idrico del torrente Tiglione dalla sorgente nel territorio del Comune di Isola d'Asti in Provincia di Asti, alla confluenza nel fiume Tanaro nel territorio del Comune di Masio in Provincia di Alessandria”.

Il progetto esecutivo dei lavori in argomento, reso disponibile al link della Provincia di Asti (<https://www.provincia.asti.gov.it/it/page/progetto-tiglione>) è stato redatto dall'Arch. Giacomo Icardi dello studio “Icardi & Ponzio Associati “ con sede in via Nicola Sardi,46 -14030 Rocchetta Tanaro (AT) e dal Dott. Agronomo Forestale Carlo Bidone con Studio in via Ghilini,14 – 15121 Alessandria ed è stato approvato dalla Provincia di Asti con Determinazione Dirigenziale n. 1217 del 16/06/2020 (proposta n. 1338 – 003 del 16/06/2020).

PRESO ATTO che:

- il progetto in questione è stato attivato dalla Provincia di Asti quale Ente capofila, in accordo di intenti con la Provincia di Alessandria ed i comuni del bacino del torrente Tiglione ovvero Belveglio, Cortiglione, Isola d'Asti, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Vigliano d'Asti e Vinchio appartenenti alla provincia di Asti ed il comune di Masio appartenente alla Provincia di Alessandria, per il miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dell'intera asta fluviale del torrente Tiglione che si estende per circa 26 Km dalla sorgente in Comune di Isola d'Asti alla confluenza nel fiume Tanaro in Comune di Masio;

- i lavori previsti in progetto lungo il torrente Tiglione consistono principalmente in:

A) creazione, sulle aree private poste in adiacenza al corso d'acqua, di una fascia tampone erbacea e arborea/arbustiva, nei tratti in cui le proprietà private (aree agricole) confinano con il ciglio alto di sponda, salvaguardando tuttavia i tratti già boscati o comunque inerbiti in modo permanente, dimensionata come segue:

- fascia tampone erbacea estesa dal ciglio alto di sponda verso la proprietà private per una larghezza di m. 5, costituita da essenze graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da sfalcare con regolarità ad un'altezza non inferiore a cm. 5;

- fascia tampone arbustiva posizionata all'interno di quella erbacea di 2 m di larghezza e costituita da essenze autoctone;

- fascia arborea, ove le condizioni pedologiche lo consentono, costituita da filari di essenze autoctone ed utilizzo eventualmente di esemplari micorrizzati, al fine di favorire la produzione tartuficola.

B) attuazione all'interno dell'alveo e nelle adiacenti fasce boscate misure per prevenire e controllare gli impatti negativi delle specie vegetali esotiche invasive e delle malattie introdotte con azioni di contenimento delle stesse, e salvaguardia, miglioramento, gestione delle specie autoctone.

Considerato che gli interventi sopra descritti da realizzarsi nel territorio del Comune di Masio, nel tratto compreso tra il ponte della SP 245 e la confluenza nel Fiume Tanaro, ricadono nella fascia B del Fiume Tanaro, il Settore Scrivente con nota prot. n. 36995 del 28/07/2020 ha richiesto il parere di competenza alla competente Autorità Idraulica ovvero all'AIPo-Ufficio Operativo di Alessandria

L'AIPo-Ufficio Operativo di Alessandria, ha espresso il parere n. 21506 del 03/09/2020 (registrato al protocollo regionale al n. 42125 del 04/09/2020), per quanto di competenza ai soli fini idraulici ai

sensi del T.U. n. 523/1904 e dell'art. 36 della Norme di Attuazione del PAI, che si allega al presente per farne parte integrante.

A seguito di istruttoria degli atti progettuali, tenuto conto che con dichiarazione in data 08/09/2020 registrata al protocollo regionale n. 42627 in pari data, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, il Progettista Arch. Giacomo Icardi attesta che gli interventi/lavorazioni previste dal progetto *“opere di miglioramento della qualità delle condizioni morfologiche del corpo idrico del torrente Tiglione dalla sorgente in territorio del Comune di Isola d'Asti in provincia di Asti alla confluenza del fiume Tanaro in territorio del Comune di Masio in provincia di Alessandria”* e consistenti nella realizzazione di una fascia tampone ripariale lungo il corso del torrente Tiglione, nei tratti definiti dal progetto esecutivo, non modificano il profilo spondale o l'assetto dell'argine e costituiscono un fattore di stabilizzazione spondale e di difesa antiersiva.

Cio' premesso, l'intervento come meglio evidenziato e specificato nella documentazione resa disponibile al link della Provincia di Asti (<https://www.provincia.asti.gov.it/it/page/progetto-tiglione>), è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tiglione, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D 04/11/1938) al n. 39.

RITENUTO che la riduzione della vegetazione prevista in progetto, se realizzata nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e delle vigenti leggi in materia, possa rientrare tra le attività di manutenzione atte al miglioramento dell'efficienza del torrente Tiglione e, ricorrendo agli estremi dell'art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale e della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012, il valore della massa legnosa asportata è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione (art. 18 e All. A della L. R. n. 17 del 12/08/2013 e s.m.e i.).

Tutto ciò premesso ,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il D. Lgs. N. 112/1998
- vista la L. R. n. 44/2000;
- vista la L. R. n. 12 del 18/05/2004 ;
- visto il PAI e le sue norme d'attuazione (in particolare art. 29 comma 2d);
- visto il Piano di Tutela delle acque (D.C.R n. 117-10731 del 13/03/2007 (art. 33);
- visto il Dlgs. n. 152 del 03/04/2006 (art. 115);
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 e s.m. e i.;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i.;
- vista la circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici e nel rispetto della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D. P. G.R. in data 20/09/2011 e s.m.e i., la Provincia di Asti, con sede in Piazza Alfieri, 33 - 14100 ASTI, ad eseguire opere di miglioramento della qualità delle condizioni morfologiche del corpo idrico del torrente Tiglione dalla sorgente in territorio del Comune di Isola d'Asti in provincia di Asti, alla confluenza nel fiume Tanaro in territorio del Comune di Masio in provincia di Alessandria. (limitatamente al tratto compreso tra il ponte della SP 245 e la confluenza nel Fiume Tanaro, il parere per l'esecuzione delle opere in oggetto, ai soli fini idraulici ai sensi del T.U. n. 523/1904 e dell'art. 36 delle Norme d'Attuazione del PAI è stato rilasciato dall'AIPo -Autorità Idraulica competente- con n. 21506 in data 03/09/2020 e si allega al presente per farne parte integrante).

L'intervento si intende autorizzato nelle aree appartenenti al Demanio Idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità illustrati negli elaborati che completano l'istanza e subordinatamente all'osservanza delle condizioni/prescrizioni riportate nel parere espresso dall'AIPo n. 21506 del 03/09/2020 per quanto di competenza e alle seguenti prescrizioni per quanto di competenza del Settore Tecnico Regionale Al_AT:

- nessuna variazione potrà essere introdotta al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente;
- al di fuori delle aree appartenenti al Demanio idrico, gli interventi potranno essere cantierabili se il richiedente sarà in possesso dei relativi atti di assenso necessari all'esecuzione dei medesimi, come peraltro previsto nella DGR del 09/03/2018 n. 38-6589 e successive;
- l'intervento da realizzarsi nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua avrà finalità di stabilizzazione delle sponde e di difesa anti-erosiva oltre che di miglioramento della qualità delle condizioni morfologiche del corpo idrico del torrente Tiglione anche con contrasto e contenimento delle specie alloctone incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserite nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la DGR n. 46-5100 del 18/12/2012; nell'esecuzione degli interventi si dovranno adottare tutte le tecniche utili ad evitarne la possibile diffusione e tutte le operazioni previste in progetto dovranno essere realizzate con attenzione e tecniche idonee tali da non arrecare turbativa al regime idraulico, danno o pregiudizio alle sponde, ai cigli superiori, alle fasce di pertinenza del corso d'acqua e alle opere idrauliche/manufatti esistenti, con l'obbligo in capo al soggetto autorizzato di provvedere ai necessari ripristini anche su richiesta dell'Autorità idraulica competente;
- al fine di consentire l'accesso all'alveo per eseguire gli interventi di manutenzione, si rende opportuno rilasciare idonei varchi tra i filari arbustivi per il passaggio dei mezzi meccanici;
- la rimozione delle specie alloctone nella fascia spondale nonché nella fascia perfluviale e lo smaltimento e trattamento del materiale legnoso e relativi residui di lavorazione dovranno essere attuati nel rispetto dei criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-5174 del 12/06/2017 con la quale si sono approvate *“le linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”*, non è pertanto consentito il mantenimento in sito dei prodotti derivanti dalla biotriturazione della vegetazione alloctona (specie esotiche invasive);

- durante l'esecuzione degli interventi previsti in alveo e sulle relative sommità spondali si dovrà valutare la possibilità di effettuare idonei interventi manutentivi sulla vegetazione autoctona presente, da considerarsi a tutti gli effetti quali interventi per i quali ricorrono gli estremi dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del Regolamento Forestale n. 8/R e s.m. i., da effettuarsi come segue:
- **all'interno dell'alveo attivo:**
 - sulle sponde (indicativamente per i 2/3 dello sviluppo inferiore delle stesse) il taglio potrà essere effettuato a raso con rilascio della sola vegetazione flessibile (avente diametro indicativo inferiore a 5-6 cm);
 - sul rimanente terzo superiore delle stesse il taglio dovrà essere di effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto dell'art. 37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabile che possono cadere in alveo;
- **all'esterno dell'alveo attivo:**
 - sulle eventuali parti di sponda esterne allo stesso e sui relativi cigli spondali superiori (fasce di rispetto e adiacenti aree di pertinenza idraulica ricadenti su aree demaniali) il taglio dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del succitato regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;
- sia all'interno dell'alveo attivo che lungo le sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divolto o trasportato dalla corrente che potrebbe quindi costituire ostacolo al deflusso delle acque o divagazione del corso d'acqua;
- in generale è fatto divieto assoluto di bruciare vegetazione o ceppaie sulle sponde o in prossimità delle stesse, di formare accessi definitivi all'alveo, di asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso o comunque in aree esondabili materiali di qualsiasi genere e di modificare l'altimetria dei luoghi;
- le attività autorizzate non dovranno arrecare danno né alla vegetazione non oggetto di taglio né ad eventuali opere di difesa idraulica/manufatti presenti lungo le aree d'intervento;
- al termine dei lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo, in aree di pertinenza o demaniali e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori dovranno essere realizzati in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e non ledere i diritti altrui. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la Ditta esecutrice dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile che dovessero rendersi necessarie. In corrispondenza del cantiere, dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque. Il cantiere dovrà essere sgomberato da personale e mezzi/materiali prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta stessa;

- l'autorizzazione si intende rilasciata ai soli fini idraulici e del demanio idrico e nel rispetto della Legge Regionale Forestale n. 4 del 10/02/2009 e del suo Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i., nei limiti che competono allo Scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o ricorso da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione; sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere, secondo le vigenti disposizioni del Codice Civile;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi **18 (diciotto)**, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.e i. (silenzio selvicolturale dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, da richiedersi prima della scadenza, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere avuto inizio nei termini previsti;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o gli interventi medesimi, siano in seguito, giudicati incompatibili con il buon regime idraulico;
- prima dell'inizio dei lavori, la Provincia di Asti dovrà ottenere ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali ed essere in possesso degli atti di assenso necessari all'esecuzione degli interventi in particolare nelle aree private, nonché in grado di assicurare durata e manutenibilità nel tempo degli interventi autorizzati;
- In capo al soggetto autorizzato rimane l'onere del controllo e manutenzione nel tempo delle opere in progetto, con realizzazione di tutti quegli interventi che si dovessero rendere necessari, sempre dietro preventiva autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente, per la sicurezza idraulica del torrente Tiglione;
- la Provincia di Asti dovrà comunicare con posta certificata, l'inizio (con anticipo di almeno 7 giorni) e la fine dei lavori al Settore Tecnico Regionale Al-At- Ufficio di Asti e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, nonché all'Ufficio Operativo AIPo di Alessandria . A lavori ultimati dovrà inoltre essere trasmessa al Settore Tecnico Regionale Al-At nonché all'Ufficio Operativo AIPo di Alessandria, idonea dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Proponente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che *“l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite dal presente provvedimento e nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'AIPo “.* La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del *“Certificato di regolare esecuzione /certificato di collaudo”*.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori nel tratto compreso tra la sorgente in Comune di Isola d'Asti e la confluenza nel Fiume Tanaro nel Comune di Masio (AL).

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Giorgio CACCIABUE

Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli